



Simona Bava
Notaio

Repertorio n. 3.373

Raccolta n. 2.498

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE**

"PUBBLICA ASSISTENZA CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO MOSCIANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due
del mese di aprile

2 aprile 2021

In Roseto degli Abruzzi (TE), nel mio studio alla Piazza della Libertà n. 12, alle ore 12,25.

Io sottoscritto dott. Simona BAVA, Notaio in Roseto degli Abruzzi (TE), iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, incaricato come infra meglio specificato, di far constare delle risultanze della riunione dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione **"Pubblica Assistenza Corpo Volontari Soccorso Amico Mosciano Organizzazione di Volontariato"** con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) al Viale della Pace, 61, codice fiscale e Partita Iva: 00884740671, pec: soccorsoamico@pec.net, (di seguito **"Associazione"**) costituita con atto per Notar Salvatore Mussumeci di Mosciano Sant'Angelo del 12 settembre 1994, rep.n. 107, racc.n. 23, registrato a Giulianova il 29 settembre 1994, al n. 1796, ente iscritto all'Albo Provinciale dell'Associazionismo e del Volontariato della Provincia di Teramo, nonché al Registro Regionale per le Organizzazioni di Volontariato giusta decreto Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 9 gennaio 1996, svoltasi in data 29 marzo 2021, con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'art 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato con D.L. 183/2020 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - alla quale io Notaio ho personalmente ed ininterrottamente assistito in videocollegamento dalla mia sede, avendo aderito alla richiesta fattami, do atto in questa sede ed in questo giorno, luogo ed ora di quanto accaduto nella predetta riunione e all'uopo redigo il presente verbale.

Il giorno 29 (ventinove) marzo 2021 (duemilaventuno), alla ore 18,30 si è riunita in videocollegamento ed in seconda convocazione, essendo andata deserta come ha dichiarato il Presidente la prima convocata il giorno 24 marzo 2021 alle ore 15,00, l'Assemblea Straordinaria della predetta Associazione ed ha assunto la Presidenza, ai sensi del vigente statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, signor Fascioli Claudio, nato a Teramo 13 settembre 1956, codice fiscale FSC CLD 56P13 L103P, collegato dalla sede sociale, il quale, previo conferimento a me Notaio dell'incarico di redigere verbale delle risultanze della riunione

Registrato
a Giulianova
il 16/04/2021
al n° 1849
serie 1T

CONSTATATA

- la presenza in videocollegamento di 35 (trentacinque) associati su totale 65 (sessantacinque), nelle persone risultanti dall'elenco allegato al presente sub "A" e, dunque, la presenza, ai fini del quorum costitutivo per la parte straordinaria, di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, come previsto dall'articolo 10 del vigente statuto;

- nonché la presenza in videocollegamento dell'Organo amministrativo in persona dei componenti il Comitato Direttivo, consiglieri VALERII Valentina nata a Giulianova (TE) il 4 settembre 1995, CAPRIONI Fabrizio nato a Giulianova (TE) il 25 marzo 1972, MARIANI Gabriele nato a Giulianova (TE) il 13 dicembre 1983, PULCINI Nicola nato a Bellante (TE) il 7 marzo 1968, RUFFINI Errico nato a Giulianova (TE) il 15 dicembre 1976, codice fiscale RFF RRC 76T15 E058D e Pomenti Camillo, nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il 13 giugno 1966, e di esso comparente, in qualità di Presidente;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti

RILEVATO

che tutti i partecipanti sono in condizioni di ascoltare e intervenire alla discussione e al voto

VERIFICATA

la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto, come da documentazione agli atti sociali

DICHIARAVA

alle ore 18,40 l'assemblea validamente costituita ed atta, dunque, a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Approvazione del nuovo Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore".

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai soci che a fronte dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice del Terzo Settore (in seguito "CTS") di cui al D.Lgs. n. 117/2017, s.m.i., sarebbe opportuno per la Associazione che è una Organizzazione di Volontariato ("ODV") e che già persegue le finalità proprie del Codice del Terzo Settore, adeguarsi alla nuova normativa, che riassume velocemente negli aspetti di maggiore interesse per la Associazione, illustrando le principali novità introdotte dalla riforma e le modifiche da apportare al vigente statuto in vista della auspicata iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore ("RUNTS"), costitutiva della qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS") soffermandosi sui vantaggi, in specie fiscali, che conseguirebbero alla

suddetta iscrizione con qualifica di Ets. Il Presidente, spiegandone le principali novità, si sofferma sulle attività che l'ente può esercitare secondo la recente riforma e rende noto all'assemblea che le stesse dovranno essere individuate tra quelle di cui all'art 5 CTS; indi legge il nuovo articolo 4 dello statuto relativo alle attività per far comprendere che non vi saranno attività "nuove" e mai svolte, salvo quella della protezione civile, che propone di prevedere.

Il Presidente comunica altresì ai soci che sarebbe opportuno per l'Ente chiedere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità di cui all'art. 22 CTS, essendo l'associazione titolare di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), che si riserva tuttavia di far constare, su delega che chiede all'uopo all'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 CTS al Notaio quel soggetto legittimato a richiedere il riconoscimento in sede di iscrizione al RUNTS, non appena quest'ultimo sarà operativo, secondo tempi, modalità e procedimento di cui all'art 22 predetto e al decreto Ministro del Lavoro n. 106 del 15 settembre 2020 pubblicato in G. U. n. 261 del 21 ottobre 2020.

Continuando nella esposizione, il Presidente fa presente che sarebbe opportuno iscriversi nel RUNTS, appena sarà possibile, come "Organizzazione di Volontariato" tenuto conto delle finalità perseguite e della attuale organizzazione dell'Associazione.

Informa infine i presenti che l'Associazione non dovrà assumere necessariamente l'acronico "ETS" essendo già "ODV", che la normativa del CTS è direttamente applicabile alle ODV e che, ai sensi dell'art 54 CTS fino all'iscrizione nel RUNTS continua a godere dei diritti derivanti dalla qualifica di ODV iscritta nei registri speciali.

A tal punto informa i soci che lo statuto proposto contiene modifiche al vigente statuto finalizzate non solo, come sopra detto, all'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore - recependo obblighi ed alcune facoltà della novella - ma anche alla migliore organizzazione e funzionamento degli organi sociali, citando ad esempio la previsione di modalità di convocazione più snelle, la possibilità di riunioni con mezzi di telecomunicazioni e la facoltà del Comitato Direttivo di variare l'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune.

Il Presidente, per meglio illustrare il nuovo statuto e fornire maggiori delucidazioni ai partecipanti che rivolgono domande, richiede di tanto in tanto, il mio intervento.

Il Presidente, terminata la sua esposizione, previa richiesta fattane ai presenti, ottiene dagli stessi unanime riscontro della chiarezza delle comunicazioni ed informazioni tutte fornite nonchè delle modifiche statutarie proposte, ricevendo dispensa dalla lettura integrale del nuovo statuto.

Terminate le comunicazioni e la discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare a mezzo voto palese, ricordando che per l'approvazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, occorre il voto della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità, con voto palese, nessuno contrario o astenuto:

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto della Associazione "Pubblica Assistenza Corpo Volontari Soccorso Amico Mosciano Organizzazione di Volontariato", proposto e reso noto dal Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente;

- di approvare che l'Associazione si iscriva nel Registro Unico del Terzo Settore nella Sezione "Organizzazione di Volontariato", richiedendo il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS;

- di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo, Fascioli Claudio, una volta divenuto operativo il Registro Unico del Terzo Settore, verificatesi le altre condizioni di legge:

- * al disbrigo delle pratiche per l'iscrizione nel RuntS - Sezione ODV - e per il riconoscimento della personalità giuridica, richiedendo al Notaio di verificare e far constare la sussistenza e consistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge per l'iscrizione nel suddetto Registro, conferendogli all'uopo ogni più ampio potere;

- * ad apportare allo statuto allegato, nonchè ove occorra anche agli atti necessari per ottenere la suddetta iscrizione e il riconoscimento, le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, senza che mai possa essere eccepita carenza o eccesso di potere in capo al Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,55.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali a carico della Associazione.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui al Codice del Terzo Settore, in specie per l'esenzione da imposta di registro e bollo.

Il presente verbale in parte scritto con sistema elet-

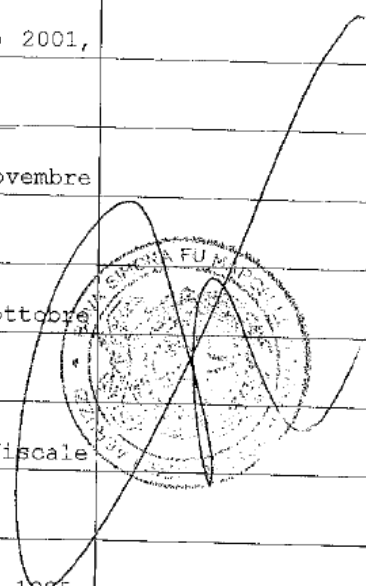
tronico da persona di mia fiducia in parte scritto da me Notaio, anche a mano, su fogli tre per facciate nove viene da me Notaio sottoscritto alle ore 13,00.

Firmato: Simona Bava Notaio (sigillo)

Allegato "A"
alla raccolta n. 2498

ELENCO SOCI

- 1) FASCIOLI CLAUDIO nato a Teramo 13 settembre 1956, codice fiscale FSC CLD 56P13 L103P;
- 2) MARIANI Gabriele nato a Giulianova (TE) il 13 dicembre 1983, codice fiscale MRN GRL 83T13 E058X;
- 3) VALERII Valentina nata a Giulianova (TE) il 4 settembre 1995, codice fiscale VLR VNT 95P44 E058E;
- 4) POMENTI Camillo nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il 13 giugno 1966, codice fiscale PMN CLL 66H13 F585H;
- 5) PULCINI Nicola nato a Bellante (TE) il 7 marzo 1968, codice fiscale PLC NCL 68C07 A746Z;
- 6) RUFFINI Errico nato a Giulianova (TE) il 15 dicembre 1976, codice fiscale RFF RRC 76T15 E058D;
- 7) CAPRIONI Fabrizio nato a Giulianova (TE) il 25 marzo 1972, codice fiscale CPR FRZ 72C25 E058E;
- 8) CAPRIONI Anna nata a Sant'Omero (TE) il 18 gennaio 2001, codice fiscale CPR NNA 01A58 I348W;
- 9) RASTELLI Morena nata a Giulianova (TE) il 10 novembre 1978, codice fiscale RST MRN 78S50 E058P;
- 10) DE BENEDICTIS Altea nata a Sant'Omero (TE) il 15 ottobre 1990, codice fiscale DBN LTA 90R55 I348I;
- 11) PETTE Elena nata a Roma il 15 marzo 1965, codice fiscale PTT LNE 65C55 H501E;
- 12) SERAFINI Stefano nato a Atri (TE) il 30 maggio 1985, codice fiscale SRF SPN 85E30 A488D;



- 13) PAOLINI Eleonora nata a Giulianova (TE) il 18 ottobre 1985, codice fiscale PLN LNR 85R58 E058L;
- 14) CALVARESE Gianni nato a Giulianova (TE) il 24 settembre 1980, codice fiscale CLV GNN 80P24 E058X;
- 15) PONENTI Regina nata a Roseto degli Abruzzi (TE) il 24 dicembre 1962, codice fiscale PMN RGN 62T64 F585J;
- 16) CORDIVARI Enzo nato a Atri (TE) il 29 luglio 1962, codice fiscale CRD NZE 62L29 A488T;
- 17) MARINELLI Stefano nato a Sant'Omero (TE) il 12 gennaio 1997, codice fiscale MRN SFN 97A12 I348Q;
- 18) DI GIACOMO Daniela nata a Pistoia il 5 dicembre 1974, codice fiscale DGC DNL 74T45 G713F;
- 19) MAIORANI Angelo nato a Giulianova (TE) il 2 agosto 1980, codice fiscale MRN NGL 80M02 E058J;
- 20) DE SANTIS Giovanni nato a Alba Adriatica (TE) il 3 febbraio 1958, codice fiscale DSN GNN 58B03 A125X;
- 21) IOVANNONE Andrea nato a Sanremo (IM) il 26 marzo 1979, codice fiscale VNN NDR 79C26 I138C;
- 22) TRISOLINO Mauro nato a Fano Adriano (TE) il 26 febbraio 1964, codice fiscale TRS MRA 64B26 D489K;
- 23) BELTRAMBA Alex nato a Giulianova (TE) il 15 luglio 1996, codice fiscale BLT LXA 96L15 E058F;
- 24) WOCHNA Anna Malogorzata nata in Polonia il 14 dicembre 1977, codice fiscale WCH NML 77T54 Z127X;
- 25) DI DOMENICO Ernano nato a Torricella Sicura (TE) il 21

luglio 1951, codice fiscale DDM RNN 51L21 L295G;

26) CAPRIONI Sabatino nato a Bellante (TE) il 15 gennaio

1955, codice fiscale CPR STN 55A15 A746M;

27) LUPINETTI Mirko nato a Sant'Omero (TE) il 5 dicembre

1998, codice fiscale LPN MRK 98T05 I348H;

28) ROFFINI Alessia nata a Pescara il 3 aprile 1994, codice

fiscale RFF LSS 94D43 G482I;

29) CAPRIONI Gabriella nata a Mosciano Sant'Angelo il 10

agosto 1967, codice fiscale CPR GRL 67M50 F764G;

30) DI GAETANO Fabrizio nato a Giulianova (TE) il 14

settembre 1986, codice fiscale DGT FRZ 86P14 E058C;

31) DI DOMENICO Fabrizio nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il

17 maggio 1963, codice fiscale DDM FRZ 63E17 F585U;

32) ORLANDI Roberta nata a Giulianova (TE) il 23 giugno

1997, codice fiscale RLN RRT 97H63 E058O;

33) IPPOLITI Luciana nata a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 13

dicembre 1954, codice fiscale PPL LCN 54T53 F764B;

34) DI PIETRO Yuri, nato a Sant'Omero (TE) il 20 gennaio

2002, codice fiscale DPT YRU 02A20 I348D;

35) DORE Jorisa, nata a Teramo il 12 gennaio 2003, codice

fiscale DRO JRS 03A52 L103Z.

	Allegato "B" alla raccolta n. 2.498	
	STATUTO	
	Titolo I - Profili generali	
	Art. 1 - Denominazione sede e emblema	
	È costituita l'associazione denominata "Pubblica	
	Assistenza Corpo Volontari Soccorso Amico Mosciano	
	Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma	
	breve, "Soccorso Amico Mosciano ODV") con sede in Viale	
	della Pace, 61 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), in	
	questo statuto successivamente indicata anche come	
	"Associazione".	
	L'organo amministrativo potrà con propria delibera	
	variare indirizzo della sede all'interno del Comune.	
	L'emblema dell'Associazione è costituito da uno stemma	
	circolare a fondo Bianco con al centro in basso una	
	Croce Gialla bordata di Blù ed al centro in alto, in	
	Giallo e Blù l'emblema di Mosciano S.A. Nella parte	
	superiore in Blù su fondo Giallo la scritta C.V.	
	Soccorso Amico ed in basso, in Blù su fondo Giallo, la	
	scritta Mosciano Sant'Angelo, come da allegato "A" al	
	presente statuto .	
	Art. 2 - Principi associativi fondamentali	
	L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini	
	per attività in favore della comunità e del bene comune	
	e si ispira ai principi costituzionali della	
	solidarietà e della partecipazione, in conformità alla	

	disciplina del terzo settore.	
	L'Associazione intende perseguire, senza scopo di	
	lucro, una o più attività di interesse generale tra	
	quelle previste nell'art. 4 del presente statuto,	
	avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei	
	volontari associati.	
	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria	
	struttura associativa sui principi della democrazia,	
	sulla elettività e la gratuità delle cariche	
	associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite	
	dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così	
	da intendersi quella prestata in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche	
	indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà	
	sociale. L'attività associativa si rivolge in	
	prevalenza a favore di terzi e alla generalità della	
	popolazione.	
	Art. 3 - Scopi associativi	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di	
	rinnovamento civile, sociale e culturale nel	
	perseguimento e nell'affermazione dei valori della	
	solidarietà sociale per la realizzazione di una società	
	più giusta e solidale anche attraverso il	
	riconoscimento dei diritti della persona e la loro	
	tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e	

	la tutela dei diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei	
	cittadini volte a contrastare e risolvere problemi	
	della vita civile, sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a	
	soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso	
	i valori della solidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della	
	solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e	
	sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la	
	partecipazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione	
	alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione	
	e di attività di interesse generale, alla crescita	
	culturale e morale delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di	
	intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale,	
	della protezione civile ed in quello della disabilità;	
	assumere iniziative dirette alla sperimentazione	
	sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di	
	questioni civili, sociali e culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre	
	associazioni di volontariato ed enti del terzo settore	

	per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi	
	previsti dal presente statuto.	
	Art. 4 - Attività	
	La associazione svolge le seguenti <u>attività generali</u> :	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo	
	1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,	
	e alla legge 22 giugno 2016, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio	
	1992, n. 225 e successive modificazioni, e come	
	previsto dalla DGR 392/2014;	
	- interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali, con esclusione dell'attività,	

	esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei	
	rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla	
	tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai	
	sensi della legge 14 agosto 1991, n.281.	
	L'associazione <u>potrà inoltre svolgere</u> , nei limiti infra	
	precisati le seguenti attività:	
	- fornitura di servizi di trasporto sanitario e di	
	emergenza-urgenza;	
	- gestione di servizi sociali, sociosanitari ed	
	assistenziali;	
	- fornitura di servizi di trasporto sociosanitario a	
	mezzo di autoambulanza;	
	- organizzazione e gestione di servizi sociali ed	
	assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a	
	persone anziane, con disabilità e, comunque, in	
	condizioni anche temporanee di difficoltà;	
	- iniziative per la prevenzione delle malattie e	
	dei fattori di rischio e per la protezione della salute	
	negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari	
	aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con	
	organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;	
	- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle	
	attività sociali.	
	Per l'attività d'interesse generale prestata,	
	l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle	

	spese effettivamente sostenute e documentate, a meno	
	che tale attività sia svolta quale attività secondaria	
	e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le	
	attività diverse esercitabili dagli enti del terzo	
	settore.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle	
	di interesse generale a condizione che esse siano	
	secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti	
	stabiliti dalla legge, così come definite nell'Art. 6	
	del CTS (D.Lgs. 117/2017).	
	Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno	
	personale volontario e gratuito dei propri aderenti.	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario, così come	
	riportato nell'ART. 17 del CTS (D. Lgs. 117/2017). Al	
	volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati	
	rimborsi spese di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	

	natura esclusivamente nei limiti necessari al suo	
	regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare	
	o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il	
	numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei	
	volontari, o alla maggiore o minore soglia	
	eventualmente risultante dalle modificazioni alla	
	normativa attualmente vigente per le organizzazioni di	
	volontariato.	
	Titolo II - Soci	
	Art. 6 - Requisiti	
	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini	
	senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza,	
	di lingua, di religione, di opinioni politiche, di	
	condizioni personali, sociali e di orientamento	
	sessuale che condividono le finalità dell'associazione	
	che si impegnano a rispettarne lo statuto e il	
	regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare	
	domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere	
	appositamente delegato dal Consiglio, recante la	
	dichiarazione di condividere le finalità che	
	l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo	
	Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò	

	delegato, esamina entro sessanta giorni le domande	
	presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno	
	delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in	
	caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel	
	libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere	
	motivato; chi ha proposto la domanda può, entro	
	sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei	
	soci, che delibera, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno	
	sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno,	
	esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il	
	quale l'Associazione deve formulare richiesta di	
	iscrizione in un'altra sezione del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore.	
	I soci sono: ordinari volontari ed ordinari benemeriti.	
	Essi aderiscono all'associazione e ne sottoscrivono la	
	quota associativa.	
	Sono Soci Volontari i soci ordinari che hanno	
	partecipato al corso di primo soccorso o di protezione	
	civile, e che hanno superato positivamente l'esame	
	finale, e si impegnano a prestare la propria opera in	
	modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di	
	lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà	

	nell'espletamento dei compiti loro demandati	
	dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni	
	possono essere ammessi quali soci o volontari	
	dell'associazione con l'assenso scritto dei due	
	genitori o di chi ne esercita la responsabilità	
	genitoriale, fatta salva - ove del caso -	
	l'autorizzazione del competente giudice.	
	I soci volontari hanno diritto di voto in assemblea.	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi	
	non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne	
	la convocazione, di eleggere, di essere eletti e di	
	essere delegati.	
	I soci ordinari benemeriti sono nominati dal consiglio	
	direttivo in quanto hanno contribuito e/o	
	contribuiscono al progresso morale e materiale	
	dell'associazione.	
	Essi hanno diritto al voto in Assemblea.	
	I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche	
	che condividono i principi e le finalità	
	dell'associazione, sostenendola economicamente.	
	I soci sostenitori non hanno diritto di voto in	
	assemblea	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia	
	espressamente esclusa la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa, così come la	

	possibilità di trasferire la quota associativa a	
	qualunque titolo.	
	Art. 7 - Diritti	
	I soci ordinari volontari e benemeriti hanno diritto	
	di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi	
	previsti dal presente statuto e dai regolamenti	
	associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e	
	concorrere all'elezione quali componenti di questi	
	ultimi.	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei	
	termini previsti dal presente statuto;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi	
	nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in	
	riferimento ai fini previsti nel presente statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa;	
	Art. 8 - Doveri	
	I soci ordinari, volontari o benemeriti, sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le	
	delibere degli organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota	
	associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e	
	l'immagine della Associazione;	

	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in	
	proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che	
	intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro	
	sotto qualsiasi forma.	
	Art . 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità;	
	b) per decadenza;	
	c) per esclusione;	
	d) per recesso.	
	a) Perde la qualità di socio per morosità il	
	socio che entro il termine fissato il Consiglio	
	Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione	
	della quota associativa o non l'ha versata.	
	b) Perde la qualità di socio per decadenza il	
	socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui	
	al precedente art. 9.	
	c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio	
	che, avendo gravemente violato una o più disposizioni	
	del presente Statuto, renda incompatibile il	
	mantenimento del rapporto associativo.	

d)	Perde la qualità di socio per recesso il socio	
	che abbia dato comunicazione di voler recedere dal	
	rapporto associativo. Il socio receduto è comunque	
	tenuto al versamento della quota associativa relativa	
	all'anno di esercizio in cui il recesso è stato	
	esercitato.	
	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle	
	lettere b) e c), deve essere preventivamente informato	
	ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.	
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il	
	socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un	
	mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono	
	esecutivi dal momento della comunicazione di cui al	
	punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal	
	giorno della scadenza del termine fissato per il	
	pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui	
	l'associazione riceve la relativa comunicazione.	
	Il socio che per qualsiasi motivo perde tale qualità è	
	tenuto a restituire all'Associazione gli stemmi, i	
	fregi, il tesserino, la divisa	
	Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di	
	rendicontazione	
	11 -Scritture contabili e bilancio	

	L'Associazione si dota di un congruo sistema di	
	rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli	
	obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili	
	necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato	
	patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di	
	missione. Nella relazione di missione oltre ad	
	illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico	
	e finanziario e le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie, l'Associazione documenta il	
	carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi	
	dell'art. 4, comma 3, dello statuto, così come	
	specificato all'ART. 13 del CTS (D. Lgs. 117/2017).	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere	
	inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia	
	eventualmente risultante dalle modificazioni alla	
	normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo	
	settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il	
	bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto	
	per cassa. In tal caso l'associazione documenta il	
	carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una	
	annotazione in calce al rendiconto per cassa.	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i	

	rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi	
	effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico	
	nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità	
	previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso	
	alla eventuale rete associativa cui l'Associazione	
	aderisce.	
	Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate	
	1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio	
	il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di	
	ogni anno.	
	2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o	
	privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività	
	e progetti;	
	e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni	
	f. da rendite patrimoniali e finanziarie	
	g. da attività di raccolta fondi	
	h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi	
	a titolo gratuito a fini di sovvenzione	
	i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai	
	volontari, curata direttamente dall'associazione	

	j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande	
	k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3;	
	beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.	
	Art. 14 Bilancio sociale	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la	

	pubblicazione nel proprio sito internet.	
	Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere	
	inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia	
	eventualmente risultante dalle modificazioni alla	
	normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo	
	settore) la redazione del Bilancio sociale è	
	facoltativa.	
	Titolo IV - Organi associativi	
	Art. 15 - Organi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio Direttivo;	
	c. il Presidente;	
	d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera	
	anche quale organo di controllo interno nel caso in cui	
	la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa	
	sul terzo settore;	
	e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia	
	imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le	
	relative competenze non siano attribuite al Collegio	
	dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30,	
	comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni	
	ed integrazioni;	
	f. il Collegio dei probiviri.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che	

	abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero	
	rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei	
	revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale,	
	non può essere attribuito alcun compenso, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Art. 16 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è	
	costituita dai soci ordinari dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea	
	obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
	Art. 17 - Convocazione	
	L'assemblea dei soci volontari e benemeriti è convocata	
	dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il	
	tramite di ausili telematici che consentano la verifica	
	della ricezione, unitamente ad avviso da affiggere	
	nella sede sociale.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione stabiliti per la prima e la seconda	
	convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima	
	di quello fissato per la riunione.	

	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del	
	Comune in cui l'Associazione ha sede, o anche al di	
	fuori purchè in Italia.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,	
	indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni	
	dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali, con mezzi di telecomunicazione o con	
	voto espresso per corrispondenza o in via elettronica,	
	in audio o video conferenza, purché ricorrano le	
	seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente	
	presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il	
	modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella	
	riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene	
	svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed	
	il verbalizzante.	
	Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta	

	all'anno, entro la fine del mese di aprile, per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e	
	per gli altri adempimenti di propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo	
	consultivo, a fini di periodiche verifiche	
	sull'attuazione dei programmi ed in occasione di	
	importanti iniziative che interessino lo sviluppo	
	associativo e del volontariato.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta	
	da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare	
	sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta	
	del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 19 - Quorum costitutivi	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della maggioranza dei soci	
	aventi diritto al voto ed in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei presenti.	
	L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera	
	sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto o	
	è validamente costituita, in prima convocazione, con la	
	presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e	
	il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; in	

	seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo	
	degli aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non	
	può aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	Art. 20 - Adempimenti	
	In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un	
	presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per	
	le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre	
	scrutatori per le votazioni per scheda.	
	Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige	
	verbale, da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 21 - Validità delle deliberazioni	
	L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni	
	con voto palese. Delibera con il voto segreto per	
	l'elezione alle cariche sociali o quando la	
	deliberazione riguarda singole persone.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il	
	consenso della maggioranza dei soci presenti con	
	diritto di voto.	
	Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità	
	dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età	
	anagrafica.	
	Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei	
	voti espressi equivale a rigetto della proposta di	

	deliberazione.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative	
	a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto	
	sociale sono approvate con il voto favorevole dalla	
	maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative	
	allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione	
	del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di	
	almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.	
	Art. 22 - Intervento e rappresentanza	
	Ciascun associato ordinario ha diritto a un voto in	
	assemblea.	
	Ciascun associato ordinario può farsi rappresentare	
	nell'assemblea da un altro associato ordinario mediante	
	delega scritta anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Un socio può essere portatore di una sola	
	delega.	
	Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il	
	presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso	
	il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque	
	pubbliche quando si deliberi su fatti di natura	
	personale.	
	È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai	
	non soci di prendere la parola.	

Art. 23 – Competenze

1. L' assemblea ordinaria

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c. definisce le linee programmatiche della Associazione;

d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

j. delibera sulla esclusione degli associati.

	delibera sulle istanze di ammissione all'associazione	
	rigettate dal Consiglio Direttivo;	
	k. delibera sull'istituzione di sezioni della	
	Associazione	
	l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua	
	competenza.	
	2. <u>L'assemblea straordinaria delibera:</u>	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sulla variazione della sede legale in altro	
	Comune;	
	c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'Associazione;	
	d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione	
	dell'articolo 38;	
	delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse	
	di cui all'Art.4 dello statuto.	
	Art. 24 - Organo di Amministrazione	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione ed è composto, in numero dispari, da	
	un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove)	
	componenti, nei limiti deliberati preventivamente	
	dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i	
	componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci	
	dell'Associazione.	

	2. Il Consiglio Direttivo dura in carica <u>tre</u> anni ed	
	i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della	
	carica di consigliere è subordinata al possesso dei	
	requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza	
	previsti dall'art. 2382 del Codice civile;	
	non può essere nominato amministratore, e se nominato	
	decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici	
	direttivi.	
	3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione	
	dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i	
	suoi componenti il presidente, il vicepresidente che	
	sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di	
	assenza o di impedimento, il segretario ed il	
	tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario,	
	iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i	
	consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non	
	soci; può nominare altri direttori con riferimento a	
	specifici settori di attività dell'Associazione.	
	4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del	
	direttore sanitario sono determinate nel Regolamento	
	generale dell'Associazione.	
	5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il	

	presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il	
	Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni	
	tre mesi.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono	
	convocate dal presidente con avviso da inviare per	
	iscritto, anche a mezzo di ausili telematici che	
	consentano la verifica della ricezione, a tutti i	
	componenti, almeno 10 (dieci) giorni prima della data	
	fissata per la riunione, salva la possibilità di	
	convocazione con preavviso inferiore in presenza di	
	particolari motivi di urgenza.	
	7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli	
	argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il	
	luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo	
	termine di cui al comma precedente, esposto nei locali	
	della sede sociale.	
	8. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio	
	Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le	
	riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali, con mezzi di	
	telecomunicazione o con voto espresso per	
	corrispondenza o in via elettronica , in audio o video	
	conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di	
	cui si darà atto nel verbale:	

	a) che sia consentito al Presidente l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente	
	presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il	
	modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella	
	riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene	
	svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed	
	il verbalizzante.	
	9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto	
	un verbale a cura del segretario, da trascrivere in	
	apposito libro.	
	Art. 25 - Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in	
	presenza della metà più uno dei componenti.	
	Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni	
	con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto	
	quando si tratti di elezione di cariche sociali o	
	quando la deliberazione riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti. In caso di parità	

	prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del	
	componente più anziano di età.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso	
	di conflitto di interesse.	
	Il direttore sanitario, quando non sia consigliere	
	eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del	
	consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà	
	di proposta e di parola	
	Nelle materie di competenza del direttore sanitario per	
	disposizioni di legge o attuative, Il Consiglio	
	Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere	
	obbligatorio e vincolante.	
	In materia amministrativa, il consiglio direttivo	
	delibera previa acquisizione del parere obbligatorio	
	del segretario.	
	In materia economica e finanziaria, il consiglio	
	direttivo delibera previa acquisizione del parere	
	obbligatorio del tesoriere.	
	Art. 26 – Competenze	
	Il Consiglio Direttivo:	
	a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea	
	per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. decide ogni anno l'ammontare della quota sociale ed	
	il termine per il suo versamento;	

	d. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi	
	nel perseguimento degli obiettivi associativi;	
	e. delibera l'adesione ad organizzazioni di	
	volontariato ed altri enti del terzo settore in	
	attuazione dei fini e degli obiettivi del presente	
	Statuto;	
	f. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci	
	secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente	
	statuto;	
	g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità	
	di socio;	
	h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di	
	rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente	
	Statuto e di legge;	
	i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	j. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione	
	dell'Associazione;	
	k. predispone il regolamento generale, quello	
	elettorale, approva i criteri valutativi per le	
	assunzioni e provvede con le stesse;	
	l. delibera sulla variazione dell'indirizzo della sede	
	all'interno dello stesso Comune.	
	Art. 27 - Direzione esecutiva	
	Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi	
	componenti, una direzione esecutiva composta da	

	presidente e vicepresidente del consiglio stesso,	
	segretario, tesoriere alla quale delega le attività	
	necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio	
	medesimo.	
	Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva	
	sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita	
	deliberazione.	
	Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà,	
	in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei	
	componenti Il Consiglio Direttivo.	
	Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi	
	Qualora Il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque	
	determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno	
	o più dei propri componenti, seguirà l'ordine	
	decrescente della graduatoria dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia	
	esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da	
	parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La	
	mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità	
	delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere	
	nominato per cooptazione.	
	Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della	
	metà più uno dei componenti originariamente eletti.	
	La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche	
	quella del presidente, del collegio dei revisori dei	

	conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del	
	collegio dei probiviri.	
	Nel caso di decadenza degli organi associativi, il	
	presidente dell'associazione provvede immediatamente	
	alla convocazione dell'assemblea per la rielezione	
	degli organi medesimi.	
	Art. 29 - Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza	
	dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela	
	dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti	
	attive e passive.	
	Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti	
	deliberati dall'Associazione.	
	Il Presidente può delegare in parte, o in via	
	temporanea interamente, i propri poteri al	
	vicepresidente o ad altro componente del consiglio	
	stesso.	
	Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti	
	Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre	
	membri effettivi e da due supplenti, resta in carica	
	tre anni ed i suoi componenti, che possono essere	
	eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte	
	dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti	
	elegge il presidente tra i propri componenti e	

	stabilisce le modalità del suo funzionamento.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in	
	apposito libro.	
	Art. 31 - Competenze	
	Il Collegio dei revisori dei conti, almeno	
	trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle	
	scritture contabili e lo stato di cassa	
	dell'Associazione.	
	Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto	
	dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello	
	preventivo redigendo una relazione da presentare	
	all'assemblea dei soci.	
	Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale	
	Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice	
	del terzo settore e successive modificazioni ed	
	integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per	
	legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio	
	dei revisori deve essere composto secondo le norme di	
	leggi vigenti.	
	Art. 32 Revisore legale dei conti	
	L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei	
	casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi	
	dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive	
	modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza	
	non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei	

	conti composto secondo le norme di legge vigenti.	
	Art. 33 - Collegio dei probiviri	
	Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri	
	effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura	
	in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.	
	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte	
	dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri	
	componenti.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su	
	apposito libro.	
	Art. 34 - Competenze	
	Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi	
	presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal	
	Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art. 10.	
	Decide altresì sulle controversie insorte tra gli	
	organi dell'associazione e procede, previamente alle	
	decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate	
	agli interessati a cura del Presidente	
	dell'Associazione e sono inappellabili.	
	Art. 35 Libri sociali obbligatori	
	L'associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i	
	volontari che svolgono attività in modo non occasionale;	
	b) il libro degli associati;	

	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i	
	verbali redatti con atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di	
	eventuali altri organi associativi.	
	I libri sociali obbligatori possono essere tenuti su	
	supporti informatici.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri	
	sociali facendone richiesta al consiglio di	
	amministrazione il quale rilascia il consenso entro 10	
	(dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il	
	consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine	
	il consiglio non si sia pronunciato	
	Titolo V - Norme finali	
	Art. 36 - Sezioni	
	Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite	
	una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno	
	essere dotate di regolamenti organizzativi e di	
	funzionamento conformi ai criteri partecipativi del	
	presente Statuto.	
	Art. 37 - Regolamenti	
	1. Il regolamento generale:	
	a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo;	

	b. individua le modalità di informazione ai soci delle	
	attività associative e disciplina il diritto di accesso	
	ai libri sociali;	
	c. determina le competenze del segretario, del	
	tesoriere, del direttore sanitario, degli altri	
	direttori eventualmente nominati in relazione a	
	specifici settori di intervento dell'associazione;	
	d. regola ogni altra materia in attuativa del presente	
	Statuto.	
	2. In relazione agli specifici settori di intervento	
	dell'associazione, l'Assemblea può approvare	
	regolamenti di funzionamento dei servizi.	
	Art. 38- Scioglimento dell'Associazione	
	L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In	
	caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio	
	dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà	
	devoluto ad altre organizzazioni di volontariato	
	operanti in identico ed analogo settore secondo le	
	determinazioni assunte all'Assemblea dei soci.	
	Art. 39 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto si	
	applicano le disposizioni della legislazione speciale	
	cui risulta assoggettata l'associazione, le norme del	
	CTS, ogni altra disposizioni di legge vigente in	
	materia e quanto previsto dai regolamenti applicativi.	

Allegato "A" dell'allegato "B"
alla raccolta n. 2498



[illegible]